

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Gilberto DIALUCE, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

**E**

**Il Comune di Ventotene** (nel seguito denominato "COMUNE"), con sede legale in Piazza Castello n.1, 04031 Ventotene (LT) Codice Fiscale e Partita IVA 00145130597 nella persona del sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, in esecuzione della D.G.C. n. 88 del 21.10.2021;

(ENEA e COMUNE nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

**PREMESSO CHE:**

- ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- ENEA, tramite il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e territoriali (SSPT), svolge attività di ricerca, sviluppo e applicazione di

tecnologie e metodologie sui temi della sostenibilità, della economia circolare e di nuovi modelli economici sostenibili, quali la bioeconomia e l'economia blu, dell'uso efficiente delle risorse, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territorio, della protezione e valorizzazione del capitale naturale, della sostenibilità delle filiere produttive e del turismo, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei sistemi agro-alimentari, della gestione del patrimonio edilizio, della conservazione dei Beni Culturali, del coinvolgimento di tutte le parti interessate attraverso strumenti quali *citizen sciences*, etc;

- Il Comune di Ventotene ha, tra i suoi obiettivi, quello di dotare le Isole di Ventotene e Santo Stefano di uno strumento di pianificazione integrata (denominato per brevità Piano integrato Ventotene e S. Stefano) in grado di assicurare uno sviluppo del territorio improntato sull'economia circolare, sulla gestione sostenibile e sull'uso efficiente delle risorse, sulla salvaguardia e valorizzazione del capitale naturale, storico e architettonico delle due isole;

- Il Comune di Ventotene ha, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo della cultura d'impresa e di nuove opportunità di occupazione, specie giovanile, quali la bioeconomia e l'economia blu, in grado di consentire un nuovo ripopolamento dei territori isolani e nuovi flussi turistici nel rispetto dell'ambiente e dell'unicità dell'ecosistema di Ventotene e Santo Stefano;

- Il Comune di Ventotene si pone l'obiettivo, con il Piano integrato Ventotene e Santo Stefano, di realizzare una pluralità di interventi e opere che pur diversi per tipologia e filiera, possano risultare opportunamente coordinati e integrati tra loro sotto l'egida di uno sviluppo economico sostenibile di dette isole;

- Il Comune di Ventotene intende porre in essere, con il progetto integrato Ventotene e Santo Stefano, le condizioni di tutela e sviluppo sostenibile di dette isole in sinergia e valore con il Progetto Statale, in corso, di recupero del Carcere di Santo Stefano e con il coinvolgimento della popolazione ventotenese e del Territorio Litoraneo limitrofo;
- Le attività di cui al presente Protocollo saranno svolte in stretto coordinamento con le attività che saranno svolte nell'ambito del redigendo Protocollo d'Intesa tra ENEA e il Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex Carcere borbonico dell'isola di S. Stefano – Ventotene;
- Le Parti condividono interessi e obiettivi comuni nel promuovere e realizzare iniziative e progetti basati su un approccio integrato e sistemico finalizzati alla gestione sostenibile delle isole minori con particolare riferimento alle Isole di Ventotene e di Santo Stefano.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

**Art. 2**

**(Obiettivi e Oggetto)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto la collaborazione tra le due Istituzioni per la progettazione, realizzazione e sviluppo di un percorso

integrato di progettualità ed interventi per la gestione sostenibile e la transizione circolare delle isole di Ventotene e Santo Stefano in sinergia e coordinamento con il Progetto statale di recupero del Carcere borbonico di Santo Stefano. L'obiettivo è di dotare le due isole di un documento di pianificazione integrata sulla progettualità e le iniziative da realizzare per perseguire nuove opportunità di sviluppo socio-economico e di ripopolamento del territorio in armonia con le esigenze di salvaguardia del peculiare ecosistema di Ventotene e Santo Stefano e di sviluppo sostenibile di detti territori. Ulteriore obiettivo è realizzare una sperimentazione "pilota", a livello nazionale, di sviluppo sostenibile e transizione circolare ripetibile in altre isole minori o in altri contesti territoriali aventi caratteristiche simili. Una lista, non esaustiva, degli ambiti di azione che saranno considerati nella elaborazione del percorso di progettualità integrata include:

- protezione e valorizzazione del territorio e delle coste;
- crescita blu: gestione sostenibile delle risorse ittiche e del mare;
- uso efficiente delle risorse: chiusura dei cicli e neutralità carbonica;
- approdi resilienti;
- mobilità e riqualificazione sostenibile dei collegamenti marittimi;
- turismo e nuove filiere correlate sostenibili;
- valorizzazione sostenibile del patrimonio rurale e delle attività produttive locali;
- recupero di strutture architettoniche di pregio, riqualificazione urbana e valorizzazione del Parco archeologico;
- azioni di informazione, divulgazione, coinvolgimento della cittadinanza.

Altre tematiche di competenza delle Parti potranno essere ivi ricomprese.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

### **Art. 3**

#### **(Durata e recesso)**

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a 3 (tre) anni previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 30 (trenta) giorni.

### **Art. 4**

#### **(Oneri finanziari e Costi)**

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

### **Art. 5**

#### **(Comitato di indirizzo)**

Al fine di dare opportuna attuazione al presente Protocollo, le Parti convengono di istituire un Comitato di indirizzo cui è rimesso il compito, in particolare, di individuare forme e fonti di finanziamento, coordinamento e tempistiche degli interventi di cui al presente Protocollo, svolgendo a tal fine anche un ruolo di interfaccia con i diversi soggetti, pubblici o privati, coinvolti o da coinvolgere. Il Comitato ha anche il compito di fungere da Cabina di regia delle iniziative progettuali, negli ambiti di azione di cui all'art. 2, valutando la coerenza con le attività che saranno promosse nell'ambito del

presente Protocollo. Il Comitato è composto da 3 componenti di nomina ENEA e da 3 componenti di nomina del Comune di Ventotene, che designa tra questi il Coordinatore del Comitato medesimo.

**Art. 6**

**(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a conoscenza.

**Art. 7**

**(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)**

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

**Art. 8**

**(Risultati delle collaborazioni)**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali

e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno in successivi Atti le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

#### **Art. 9**

##### **(Pubblicazioni)**

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

#### **Art. 10**

##### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo

d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

**Art. 11**

**(Modifiche al Protocollo d'Intesa)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 12**

**(Atti successivi)**

Le Parti formalizzeranno le attività di dettaglio oggetto del presente Protocollo d'Intesa, attraverso la stipulazione di successivi Atti contenenti i relativi impegni giuridici.

**Art. 13**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di Intesa, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Ventotene, 23.10.2021**

Per l'ENEA

Per Comune di Ventotene

Il Presidente

Il Sindaco

f.to ing. Gilberto DIALUCE

f.to dott. Gerardo SANTOMAURO